

Rapporto sul Messaggio 4289

Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 6 settembre 1994 concernente la ratifica di convenzioni intercantonali sulla frequenza scolastica e sui relativi contributi

In materia di convenzioni intercantonali che regolano la frequenza scolastica e i relativi contributi, il Consiglio di Stato aveva proposto con messaggio del 17 marzo 1993 la concessione di una delega globale all'Esecutivo. Esaminando quel messaggio, la Commissione scolastica (rapporto del 14 settembre 1993) aveva per contro proposto (ed il Gran Consiglio ha in seguito deciso) di non concedere tale delega e di riservare espressamente al Legislativo quel diritto di ratifica che è già previsto dall' art. 37 cpv. lett. c) della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Nel citato rapporto della Commissione scolastica (pag. 2) erano elencate quattro convenzioni che riguardano questa materia: quella con il comune di Campione è già stata ratificata dal Gran Consiglio e pertanto il messaggio attualmente in discussione propone la ratifica delle altre tre.

La Commissione ha ascoltato su questo oggetto il prof. Vincenzo Nembrini e il prof. Diego Erba, direttori rispettivamente della Divisione formazione professionale e della Divisione scuola del DIC, ed è giunta alla conclusione di raccomandare l' adesione ai tre decreti legislativi che ratificano separatamente le tre convenzioni.

Le prime due hanno un carattere generale e mirano, secondo l' affermazione del prof. Nembrini, a rendere un po' meno frammentario il quadro scolastico svizzero. La terza concerne soltanto i due Cantoni del Ticino e dei Grigioni ed è espressione di una volontà di collaborazione che da una parte risolve problemi pratici e dall' altra esprime una solidarietà fra due minoranze linguistiche.

1. Convenzione intercantonale sui contributi dei Cantoni alle spese per l'insegnamento professionale

Questa convenzione si riferisce alla formazione professionale di base. Il Consiglio di Stato vi ha aderito fin dal 10 settembre 1991 e la Convenzione è diventata operante nel corso del 1993, pur mancando ancora l' adesione del Canton Zurigo, che è uno dei maggiori interessati. Dai dati forniti nel messaggio, si può arguire che la sua importanza per il nostro Cantone è molto limitata. Gli importi globali a pag. 3 del messaggio sono calcolati a partire dall' importo base: i Cantoni hanno infatti convenuto, per evitare difficoltà in preventivi già approvati, di far scattare l' indicizzazione solo a partire dall' anno scolastico 1994/95.

Circa i singoli punti della Convenzione, vale la pena di sottolineare:

- il contributo annuo da pagare al Cantone sede è stabilito in fr. 2' 500.-: il criterio utilizzato è quello delle spese per stipendi e oneri sociali dei docenti, dopo la deduzione dei sussidi federali;
- l' art. 3 prevede una speciale procedura per dirimere eventuali dissidi che dovessero sorgere fra i Cantoni firmatari.

2. Convenzione interregionale sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari

Allo scopo di evitare discriminazioni (sul piano finanziario o su quello delle ammissioni) nei confronti dei propri studenti, il Cantone ha già provveduto a crearsi una base legale (art. 55 della legge cantonale sulla formazione professionale, modifica del 16 dicembre 1991) che gli permette di versare contributi ai ticinesi che frequentano scuole professionali del terzo ciclo in altri Cantoni (sono stati 189 nell' anno scolastico 1993/94).

La Convenzione fissa ora un contributo cantonale di fr. 3' 000.- per semestre, naturalmente con diritto di reciprocità: su questa base, i Cantoni assumono l' impegno di non introdurre limitazioni alle ammissioni né tasse differenziate per studenti provenienti dai Cantoni convenzionati.

L' elenco delle scuole che entrano in considerazione è contenuto in un allegato che viene costantemente aggiornato (ultima versione: aprile 1994). Per il Ticino sono interessate le seguenti scuole: Scuola tecnica superiore, Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione, Scuola superiore d' arte applicata, Scuola superiore di informatica di gestione, Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo, Scuola dei tecnici dell' elettromeccanica, Scuola dei tecnici dell' abbigliamento e dello stile, Scuola dei tecnici dell' edilizia, Scuola cantonale per operatori sociali. Globalmente, queste scuole ospitano una quindicina di studenti provenienti da altri Cantoni (grigionesi esclusi).

3. Convenzione sulla frequenza delle Scuole medie superiori, della Scuola tecnica superiore e di altre scuole professionali del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano

Questa convenzione unifica, estende ed aggiorna gli accordi che esistono da alcuni anni fra il cantone dei Grigioni e il Canton Ticino, accordi che sono stati applicati con esperienze positive.

La natura di questa convenzione è bilaterale, ma non reciproca, nel senso che essa regola unicamente il diritto di studenti grigionesi a frequentare scuole ticinesi, e non viceversa. L' onere a carico del Cantone dei Grigioni dovrebbe aggirarsi attorno al milione di franchi annui (dati del 1993/94: fr. 930' 000.- per 264 allievi).

Alcuni punti della Convenzione meritano osservazioni particolari:

- l' art. 1 definisce i criteri in base ai quali gli studenti del Moesano possono iscriversi a quelle scuole post-obbligatorie ticinesi per le quali è domandata la licenza della nostra Scuola media con la menzione "Scuole superiori".

Tali criteri sono l' età (15 anni), la frequenza scolastica (curriculum di 9 anni) e i risultati: la valutazione di quest' ultimo punto è tuttavia demandata ai docenti della scuola secondaria grigionese, i quali la perfezioneranno usando la qualifica "Può iscriversi alle scuole medie superiori, alla STS del Canton Ticino, alla scuola media professionale e alla scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali senza esame di ammissione". Gli esami di ammissione sono quindi previsti solo per coloro che non presentano questo requisito, così come avviene per gli studenti ticinesi. Si tratta di una felice norma di collaborazione, che supera le differenze di struttura scolastica fra i due Cantoni, senza far ricorso ad esami di ammissione generalizzati;

- alcune scuole (citate nell' art. 1 cpv. 4) sono dichiarate escluse dalla Convenzione: e ciò per desiderio delle Autorità scolastiche grigionesi.

Per le scuole non contemplate, il messaggio prevede l' applicazione di tasse ai singoli privati, sulla base del DE del 7 dicembre 1993 (nel frattempo abrogato in data 15 novembre 1994 e sostituito dai nuovi art. 1a / 1b del Regolamento di applicazione della legge della scuola, che tuttavia entreranno in vigore solo con l' anno 1995/96);

- un'innovazione importante rispetto al passato è costituita dal fatto che non sono previste limitazioni: gli studenti del Moesano potranno frequentare le scuole ticinesi indipendentemente dalle conseguenze che la loro iscrizione può comportare sull' ordinamento scolastico ticinese;

- l'art. 2 regola i due soli casi particolari che riguardano le scuole obbligatorie: la scuola media (per gli allievi di San Vittore che risiedono nella frazione di Monticello) e le scuole speciali. Il primo caso è giustificato da ragioni geografiche, il secondo dalla mancanza di strutture pubbliche analoghe nel Grigioni di lingua italiana;

- nello spirito di collaborazione che è alla base di questa convenzione, assume particolare importanza l' art. 3: prevede incontri regolari fra i docenti dei due Cantoni e la possibilità per i docenti grigionesi di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal Ticino Queste occasioni, assieme allo scambio già in atto di informazioni e di materiale didattico, sono finalizzate ad "agevolare l' avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Moesano ai programmi svolti nelle scuole medie ticinesi": non si tratta soltanto di una dichiarazione d' intenti, ma di un impegno che è congiuntamente assunto dai due Cantoni e che renderà sempre più facile l' applicazione delle norme della convenzione.

La Commissione scolastica condivide questa prospettiva ed appoggia gli sforzi del Dipartimento, che si possono anche collegare alle iniziative attuate con il Canton Uri, nella linea di un sostegno alla lingua italiana in Svizzera.

* * * * *

Per le ragioni esposte, e rimandando per ulteriori informazioni ai testi delle convenzioni, la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare i tre decreti legislativi allegati al messaggio.

Per la Commissione speciale scolastica:

Giorgio Zappa, relatore

Alfieri - Adobati - Barelli - Bernasconi Benito -

Bernasconi L.M. - Cotti - Ferrari M. - Galli -

Righetti - Scossa - Simoneschi-Cortesi.